

REGOLAMENTO (CEE) N. 2293/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione di cui all'articolo 7

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, per poter beneficiare dei pagamenti compensativi del regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92, il produttore interessato ha l'obbligo di ritirare dalla produzione una parte della superficie della sua azienda; che occorre stabilire le corrispondenti modalità d'applicazione;

considerando che, affinché il ritiro di seminativi dalla produzione contribuisca ad un migliore equilibrio dei mercati, occorre stabilire modalità d'applicazione atte a garantire la necessaria efficacia e a mantenere la coerenza con l'intero regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92; che a tal fine, pur non escludendo definitivamente dal regime altre superfici non comprese tra quelle contemplate nell'articolo 9 del regolamento suddetto, occorre disporre che le superfici prese in considerazione nel quadro del ritiro dei seminativi siano comparabili con quelle considerate per calcolare la superficie di base regionale; che l'efficacia del regime può essere rafforzata disponendo inoltre che il ritiro dei seminativi sia effettuato su superfici minime non frazionate e che la sua durata si estenda su un periodo corrispondente al ciclo vegetativo dei seminativi contemplati nel regolamento (CEE) n. 1765/92; che è altresì opportuno prevedere le disposizioni relative alla manutenzione e all'uso delle superfici messe a riposo e quelle relative alla rotazione;

considerando che l'efficacia del regime presuppone inoltre che siano evitati i rischi di sviamento; che, fatte salve situazioni particolari che gli Stati membri valuteranno caso per caso, tali rischi possono essere evitati limitando la messa a riposo da parte di una stessa persona alle superfici da essa coltivate nei due anni precedenti;

considerando che è opportuno, d'altro canto, disporre che il ritiro dei seminativi dalla produzione venga realizzato

rispettando l'ambiente; che a tale riguardo spetta agli Stati membri emanare le disposizioni e le sanzioni opportune;

considerando che le superfici messe a riposo dovranno formare oggetto di una dichiarazione; che per consentire la messa a riposo di appezzamenti interi e per tener conto di un margine di errore nelle dichiarazioni è necessario ammettere una certa tolleranza; che è d'uopo determinare i limiti di detta tolleranza, evitando al tempo stesso le conseguenze negative che essa potrebbe avere sul bilancio comunitario per quanto riguarda la superficie massima per la quale possono essere corrisposti pagamenti compensativi;

considerando che le modalità previste dal presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni da emanare successivamente in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, terzo e quarto periodo del regolamento (CEE) n. 1765/92;

considerando che il comitato congiunto di gestione per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 per il ritiro di seminativi dalla produzione fondato sulla rotazione.

*Articolo 2*Fermo restando l'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per ritiro dei seminativi dalla produzione si intende la messa a riposo di una superficie che nell'anno precedente era stata coltivata per ottenerne un raccolto. Tuttavia, le superfici che l'anno precedente erano state ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti (CEE) n. 1703/91⁽²⁾ e 2328/91⁽²⁾ del Consiglio sono assimilate alle superfici effettivamente coltivate.⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.